

I MODELLI DI IMPRESA COOPERATIVA SPORTIVA

Forlì, 27 novembre 2015



CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLA COOPERATIVA

Codice Civile art. 2511 (Società cooperative)

Le Cooperative sono:

- società
- a capitale variabile
- con scopo mutualistico

CAPITALE VARIABILE

- Non esiste una capitale sociale minimo
- Non è obbligatorio il versamento anticipato di parte del capitale sociale
- La quota sociale non può essere inferiore a € 25
- L'ingresso o l'uscita di un socio, ovvero l'aumento della quota non comporta modifica dello statuto

SCOPO MUTUALISTICO

L'esercizio dell'attività economica è finalizzato a procurare un vantaggio diretto ai soci nella forma:

- Dell'accesso a beni o servizi a condizioni di favore
- Dell'offerta di opportunità lavorative meglio retribuite
- Della valorizzazione di mezzi di produzione forniti dai soci

SCOPO MUTUALISTICO

Lo scopo mutualistico si realizza con la stipula:

- di un contratto con cui i soci acquistano dalla cooperativa beni o servizi
- di un contratto di lavoro
- di un contratto con cui i soci cedono alla cooperativa beni o servizi

SCOPO MUTUALISTICO - PREVALENZA

L'applicazione di regimi fiscali agevolativi è riservato alle cooperative a *mutualità prevalente*

La cooperativa è prevalente quando:

- La quota di fatturato realizzata con i soci supera il 50% del fatturato complessivo
- Il costo del lavoro sostenuto per i soci supera il 50% del costo del lavoro complessivo
- Il costo per la fornitura di beni/servizi da soci supera il 50% del costo complessivo delle forniture

SCOPO MUTUALISTICO - PREVALENZA

...e quando lo statuto rispetta l'art. 2514 c.c., che impone:

- Il divieto di distribuire dividendi ad un tasso superiore a quello massimo del B.P.F aumentato di 2,5 punti
- Il divieto di remunerare strumenti finanziari dei soci cooperatori ad un tasso superiore a quello dei dividendi aumentato di 2 punti
- Il divieto di distribuire riserve ai soci cooperatori
- L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, del patrimonio residuo ai fondi mutualistici

SCOPO MUTUALISTICO - PREVALENZA

Art. 111 *septies*, disp. att. c.c.

- Le COOPERATIVE SOCIALI sono considerate di diritto a mutualità prevalente.
- Sono comunque tenute a rispettare i vincoli dell'art. 2514 c.c.

SCOPO MUTUALISTICO MUTUALITÀ ESTERNA

Scopo specifico delle COOPERATIVE SOCIALI è:


- il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale
- Tale scopo non sostituisce ma si aggiunge alla cd. mutualità interna

TIPOLOGIE DI COOPERATIVE SPORTIVE

Cooperative di servizio ai soci (utenza)

Cooperative sociali

Cooperative di lavoro



Cooperative miste

COOPERATIVE SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Aggiungendo agli Statuti delle cooperative sopra descritte alcune caratteristiche è possibile dare vita ad una COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA

COOPERATIVE SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEFINIZIONI

Le cooperative sportive dilettantistiche sono società cooperative caratterizzate dalla tipologia dell'attività svolta.

Le attività sportive dilettantistiche sono quelle afferenti alle Federazioni e alle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, nonché quelle facenti capo agli Enti di Promozione Sportiva.

COOPERATIVE S.D. REQUISITI STATUTARI

L'art. 90, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, ai commi 17 e 18, impone alle cooperative sportive dilettantistiche di adottare uno statuto che espressamente preveda:

- una denominazione, che deve indicare la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica
- un oggetto sociale, con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica
- l'assenza dei fini di lucro
- l'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio, in caso di scioglimento delle società

COOPERATIVE S.D. OGGETTO SOCIALE

- Lo statuto deve prevedere l'esercizio di attività sportive
- Deve necessariamente comprendersi l'esercizio di attività didattica
- Il carattere dilettantistico non coincide con il fine non lucrativo
- È attività sportiva dilettantistica quella svolta con carattere amatoriale, ludico-motorio o quale impiego del tempo libero

Cooperativa di **servizi ai soci** (cooperativa di utenza)

soci: coloro che usufruiscono delle attività sportive

Oggetto sociale:
organizzare,
esercitare e gestire
attività sportive

Può essere una società sportiva dilettantistica se ne rispetta i requisiti statutari e viene riconosciuta dal CONI

Può essere una cooperativa sociale se svolge esclusivamente attività sportiva educativa e solo rivolta a minori e giovani e/o a persone affette da patologie

Cooperative di lavoro

soci: coloro che insegnano l'attività sportiva

Oggetto sociale: organizzare, esercitare e gestire attività sportive

Può essere una società sportiva dilettantistica se ne rispetta i requisiti statutari e viene riconosciuta dal CONI

Può essere una cooperativa sociale se svolge esclusivamente attività sportiva educativa e solo rivolta a minori e giovani e/o a persone affette da patologie

COOPERATIVE S.D. LA COOPERATIVA SOCIALE

L'operatività delle cooperative sociali di tipo A è strettamente circoscritta alla erogazione di servizi **socio sanitari** ed **educativi**.

Servizi educativi

- L'educazione motoria e la formazione nelle discipline sportive, possono considerarsi servizi educativi di cui all'art. 1, c. 1, lett. a), L. 381/1991, ancorché svolte al di fuori dell'ambito scolastico, a condizione che siano ispirate ad **obiettivi educativi**
- L'attività sportiva rivolta al mantenimento della forma fisica o per mere finalità ludiche, non può in nessun modo costituire oggetto di attività di una cooperativa sociale
- La pratica sportiva delle persone adulte difficilmente presenta un contenuto educativo e non può pertanto costituire oggetto di attività di una cooperativa sociale

COOPERATIVE S.D. LA COOPERATIVA SOCIALE


L'operatività delle cooperative sociali di tipo A è strettamente circoscritta alla erogazione di servizi socio sanitari ed educativi.

Servizi socio sanitari

La pratica sportiva, può costituire oggetto di attività di una cooperativa sociale quando:

- l'attività sportiva sia programmata quale **strumento terapeutico** per la cura di determinate patologie
- gli utilizzatori siano muniti di **specificata prescrizione** sanitaria che richieda tale trattamento

IPOSTESI di COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA di LAVORO (1)



Vantaggi di questa ipotesi (1)


- ✓ L'Agenzia delle Entrate (Ris. n. 38/E/2010), riconosce la non commercialità dell'attività istituzionale erogata a vantaggio di **fruitori non soci**, a condizione che questi ultimi siano tesserati con una FNS/DSA ovvero con gli Enti di Promozione Sportiva;
- ✓ L'attività NON commerciale è esente IVA (è opportuno adottare due sistemi contabili distinti poiché solo l'attività commerciale ha rilevanza fiscale)

IPOSTESI di COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA di UTENZA/SERVIZI (2)



Questa ipotesi deve tenere conto delle possibili difficoltà nella governance

IPOSTESI PRATICA di COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA di LAVORO, DI UTENZA/SERVIZI, SOCIALE (3)



Divieto di distribuzione dei proventi dell'attività nelle cooperative sportive dilettantistiche

Nelle cooperative sportive dilettantistiche vige il divieto di distribuire i proventi dell'attività. Di conseguenza Non sarà applicabile l'istituto del ristorno ai soci, i soci finanziatori saranno privi di diritti patrimoniali e non sarà ammessa la rivalutazione delle partecipazioni ai soci

Divieto per gli amministratori di far parte di più società sportive dilettantistiche

Gli amministratori delle società sportive dilettantistiche non possono ricoprire la medesima carica in altre società od associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata o della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva

Compensi agli amministratori

Il loro valore deve essere ricompreso nei limiti previsti dalla normativa sulle Onlus per non essere considerato distribuzione di utili

COOPERATIVE S.D. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- L'art. 90 c. 18, lett. h) della L. 289/02 impone che gli statuti delle cooperative sportive dilettantistiche prevedano l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio residuo in caso di scioglimento
- L'art. 2514 c.c. impone alle cooperative a mutualità prevalente, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici di cui all'art. 11, L. 59/92
- La dottrina ritiene che prevalga la devoluzione ai fini sportivi, in omaggio al principio della prevalenza della *lex specialis*

COOPERATIVE S.D. TRASFORMAZIONE

- Il codice attuale vigente riconosce la possibilità di trasformare reciprocamente tra loro enti caratterizzati da forma giuridica diversa (trasformazione eterogenea)
- La trasformazione eterogenea di associazione non riconosciuta in società cooperativa, non è espressamente prevista dall'art. 2500 – *octies* c.c.
- La prevalente dottrina ritiene che la disciplina della trasformazione eterogenea non sia esaustiva e sia quindi possibile ammettere anche la trasformazione da associazione a cooperativa
- Per le ASD che abbiano beneficiato del regime del 5X1000 o comunque di contributi pubblici o donazioni occorre verificare l'applicazione al caso specifico del divieto previsto dall'art. 2500 – *octies*, c. 3, alla luce del vincolo di non lucratività delle coop. sportive.

TIPOLOGIA DI RAPPORTI DI LAVORO dei soci lavoratori

In cooperativa:

- il rapporto di lavoro è ulteriore rispetto quello associativo
- è possibile instaurare con la cooperativa rapporti di lavoro autonomo o subordinato purché non occasionali.

Applicazione alle cooperative sportive del regime fiscale agevolato per i co.co.co

E' possibile applicare alle cooperative sportive dilettantistiche il Regime fiscale agevolato ex art. 67, comma 1, lett. m) e dell'art. 69, comma 2, del TUIR per rapporti aventi per oggetto **l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche**, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale (7.500 Euro /anno)

Da escludersi l'applicazione quando le erogazioni consistono soltanto in indennità di trasferta o rimborsi spese.

IL LAVORO VOLONTARIO

La figura del SOCIO VOLONTARIO è prevista solo nelle cooperative sociali.

A parte la specificità delle cooperative sociali, gli organi di vigilanza sono tendenzialmente contrari al riconoscimento del volontariato nelle imprese

Una soluzione per spostare, almeno in parte il problema, potrebbe essere quella di costituire a lato della cooperativa una associazione di volontariato. I rapporti tra i due soggetti devono essere regolati da una convenzione.

IL REGOLAMENTO INTERNO

Il rapporto di lavoro tra il socio e la cooperativa è obbligatoriamente disciplinato da un regolamento interno (articolo 6 della Legge 142/2001).

Il regolamento interno deve essere adottato prima dell'inizio dell'attività della cooperativa dall'assemblea ordinaria di soci.

I COMPENSI

Il trattamento economico complessivo dei soci deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato

Per i soci con contratto di tipo subordinato non può essere inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine

Per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo

Applicazione del Ccnl: in caso di bandi pubblici potrebbe essere richiesto dalla pubblica amministrazione

CONCLUSIONI

Le attività sportive dilettantistiche poste in essere tramite una cooperativa hanno il vantaggio:

- 1) della RESPONSABILITA' LIMITATA degli amministratori e soci;
- 2) dell'applicazione alla cooperativa del regime fiscale agevolato delle Associazioni sportive dilettantistiche
- 3) dell'applicazione del regime fiscale agevolato se la cooperativa sportiva dilettantistica è anche sociale